

PROCEDURA IN MATERIA DI WHISTLEBLOWING

1. INQUADRAMENTO DELLA DISCIPLINA

Il Decreto Legislativo n. 24 del 10 marzo 2023 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, amplia in modo significativo il perimetro di applicazione della disciplina in materia di whistleblowing (in precedenza limitato alle sole imprese dotate di modello organizzativo, ai sensi del D.lgs. 231/2001).

1.1 Decreto Legislativo n. 24/2023: Ambito di applicazione oggettivo

La nuova disciplina si applica alle violazioni delle disposizioni nazionali e dell’UE che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui i segnalanti siano venuti a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Le segnalazioni possono avere a oggetto:

- i) condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 e violazioni dei modelli 231;
- ii) violazioni della normativa europea in materia di sicurezza dei trasporti, tutela dell’ambiente, radioprotezione e sicurezza nucleare, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, salute e benessere degli animali, salute pubblica, protezione dei consumatori, tutela della vita privata, protezione dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- iii) violazioni della normativa in materia di concorrenza e aiuti di Stato.

Sono escluse le contestazioni:

- i) legate a un **interesse personale del segnalante, che attengono ai rapporti individuali di lavoro;**
- ii) in materia di difesa e sicurezza nazionale;
- iii) relative a violazioni già disciplinate in alcuni settori speciali (servizi finanziari, prevenzione riciclaggio, terrorismo, sicurezza nei trasporti, tutela dell’ambiente).

Nella definizione di violazioni vanno ricompresi non solo i comportamenti, ma anche atti e omissioni o informazioni per i quali il segnalante abbia fondati sospetti che possano concretizzare violazioni, supportati da elementi concreti.

1.2 Decreto Legislativo n. 24/2023: Ambito di applicazione soggettivo

L’articolo 3 del Decreto individua quali soggetti interessati dalla tutela per la segnalazione degli illeciti (in quanto suscettibili di eventuali atti ritorsivi) tutti coloro che, nel settore privato come in quello pubblico, forniscono prestazioni a favore di terzi a qualsiasi titolo, a prescindere dalla natura di tali attività, anche in assenza di corrispettivo.

Nell’ambito dei soggetti pubblici e privati **le segnalazioni possono essere fatte da:**

- lavoratori dipendenti e autonomi;
- collaboratori, liberi professionisti, consulenti;
- volontari, tirocinanti;
- azionisti e persone con funzione di direzione, amministrazione e controllo.

La disciplina si applica anche a segnalazioni che riguardino violazioni realizzate nell’ambito di un rapporto di lavoro poi terminato; nonché a coloro il cui rapporto non sia ancora iniziato, qualora le informazioni sulle violazioni siano state acquisite durante la selezione, o in altre fasi precontrattuali. Inoltre, rileva l’ulteriore allargamento del perimetro dei soggetti che beneficiano della protezione - sempre con l’obiettivo di agevolare e incentivare l’attività del segnalatore riducendone il timore di

ritorsioni e responsabilità- che arriva a ricomprendere i “facilitatori”, coloro che assistono il segnalante nel processo di segnalazione, le persone legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela e ai colleghi di lavoro che operano all’interno del medesimo contesto lavorativo del segnalante, ma anche agli enti di proprietà del segnalante o in cui il segnalante lavora.

2. CANALI DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni possono essere effettuate mediante l’utilizzo di:

- canali di segnalazione **interni**;
- canale **esterno** gestito dall’ANAC;
- divulgazione pubblica tramite la stampa, mezzi elettronici, mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone;
- denuncia all’Autorità giudiziaria o contabile.

2.1 Canale di segnalazione interna

Il canale di **segnalazione interna**, deve essere progettato con misure di sicurezza tali da garantire, ove necessario anche tramite strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante, delle persone coinvolte e comunque menzionate nella segnalazione, nonché del contenuto della stessa e della relativa documentazione.

L’iter procedurale successivo alla segnalazione è il seguente:

- entro 7 giorni dalla presentazione, l’incaricato della gestione delle segnalazioni interne (DPO) deve rilasciare un avviso di ricevimento al segnalante e ove necessario chiedere integrazioni; mantenere le interlocuzioni e dare diligente seguito;
- entro 3 mesi occorre fornire riscontro al segnalante;
- entro 7 giorni la segnalazione pervenuta ad un soggetto non competente deve essere inoltrata al corretto destinatario.

Le modalità, le condizioni e le procedure per effettuare le segnalazioni devono essere chiare, visibili e facilmente accessibili a tutti i possibili destinatari, anche a chi non frequenta i luoghi di lavoro. Ove possibile, tutte le informazioni devono essere pubblicate in una sezione dedicata sul sito internet della società al fine di assicurarne la conoscenza a tutti i soggetti interessati.

2.2 La segnalazione esterna

Il segnalante può effettuare **una segnalazione esterna all’ANAC**:

- se nello specifico contesto lavorativo l’attivazione del canale di segnalazione interna non è obbligatoria o il canale non è attivo o non è stato congegnato nel rispetto dei requisiti normativi;
- se il segnalante ha già fatto una segnalazione interna, ma la stessa non ha avuto seguito o si è conclusa con un provvedimento finale negativo;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito (ad esempio nel caso in cui sia coinvolto nella violazione il responsabile ultimo del suo contesto lavorativo), ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- se il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione segnalata possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

2.3 Le divulgazioni pubbliche

Il segnalante può effettuare una **divulgazione pubblica** alle seguenti condizioni:

- abbia previamente effettuato una segnalazione interna o esterna **senza aver ricevuto riscontro** nei termini previsti;
- abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un **pericolo imminente o palese per il pubblico interesse**;
- abbia fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il **rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito** in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia

fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Modalità: la divulgazione pubblica può essere effettuata tramite la stampa o mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

3. TUTELA DEL SEGNALANTE

Per tutelare il segnalante e incentivare le segnalazioni è previsto che lo stesso non possa subire alcuna ritorsione, prevedendo **misure di protezione e limitazioni della responsabilità**.

Presupposti per la protezione:

- le tutele sono concesse quando il segnalante, al momento della segnalazione, aveva il fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione oggettivo della normativa.
- è stata rispettata la disciplina/procedura di utilizzo dei diversi canali.

Le misure di protezione nei confronti del segnalante **non si applicano** quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la **responsabilità penale** del segnalante per i reati di **diffamazione o calunnia**, ovvero la sua **responsabilità civile**, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In questi casi, è prevista anche una sanzione disciplinare.

Misure di protezione:

È previsto il **divieto di atti ritorsivi**, tra cui: il licenziamento, il demansionamento, il trasferimento di sede e ogni altra azione che comporti effetti negativi sui contratti di lavoro, nonché una serie di altre condotte afflittive, come la richiesta di sottoposizione ad accertamenti medici o psichiatrici e azioni discriminatorie dalle quali conseguano pregiudizi economici o finanziari.

Il segnalante può **comunicare all'ANAC le ritorsioni** che ritiene di avere subito:

- se commesse nel contesto di un soggetto pubblico, ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica e gli eventuali organismi di garanzia o disciplina;
- se commesse nel contesto privato, ANAC informa l'Ispettorato nazionale del lavoro.

Gli **atti di ritorsione** assunti in violazione della predetta normativa **sono nulli**.

Nell'ambito di procedimenti giudiziari o amministrativi o di controversie stragiudiziali aventi a oggetto l'accertamento dei comportamenti ritorsivi, si stabilisce la presunzione che siano stati posti in essere a causa della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica.

L'**onere** di provare che tali atti siano motivati da **ragioni estranee** è a **carico di chi li ha realizzati**.

Limitazioni di responsabilità

Il segnalante **NON è punibile se rivela o diffonde informazioni su violazioni**:

- i) coperte dall'obbligo di segreto;
- ii) relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali;
- iii) che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata, qualora, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi per ritenere che la rivelazione/diffusione fosse necessaria per svelare la violazione.

Le stesse misure si applicano anche ad altri soggetti: i facilitatori (chi assiste il segnalante nella segnalazione), i colleghi e i parenti del segnalante e i soggetti giuridici collegati al segnalante.

Durante l'istruttoria, la persona coinvolta dalla segnalazione (il segnalato), interna o esterna, può essere sentita o, su sua richiesta, è sentita, anche mediante osservazioni e documenti scritti.

Regime sanzionatorio nei confronti del segnalante

ANAC applica **sanzioni amministrative pecuniarie da 500 a 2.500 euro nei confronti del segnalante**, qualora sia accertata la sua responsabilità civile, a titolo di dolo o colpa grave, per diffamazione e calunnia.

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Decreto disciplina il trattamento dei dati personali dei soggetti a vario titolo connessi alle segnalazioni:

- **rinvio generale al GDPR e al Codice** (es. liceità, correttezza, limitazione della finalità, privacy by design e by default);
- **implementazione dei principi di:**
 - i) riservatezza (su cui si fonda la disciplina whistleblowing): dell'identità del segnalante, del segnalato e della persona menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione;
 - ii) minimizzazione: i dati manifestamente non utili alla trattazione di una segnalazione non devono essere raccolti o, in caso di raccolta accidentale, vanno cancellati; le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per darvi adeguato seguito;
 - iii) trasparenza: informativa sul trattamento dei dati personali (finalità, base giuridica, modalità, ambito);
 - iv) limitazione conservazione: le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario alla trattazione della segnalazione e, comunque, non oltre 5 anni dalla comunicazione dell'esito finale della procedura.
- **ruoli**: i) i soggetti pubblici e privati che istituiscono il canale interno sono titolari del trattamento (se condividono con altri soggetti risorse per ricevere e gestire le segnalazioni: contitolari); ii) le persone competenti a ricevere e a dar seguito alle segnalazioni devono essere autorizzate al trattamento; iii) i fornitori esterni che operano per conto del titolare devono essere nominati responsabili del trattamento.

5. ISTRUZIONI SUL PROCEDIMENTO DI SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE (WHISTLEBLOWER)

PIATTAFORMA DI SEGNALAZIONE

La piattaforma di segnalazione adottata, residente sul server di un soggetto terzo, prevede una registrazione riservata, l'utilizzo della crittografia e un percorso guidato per il segnalante che consentirà allo stesso di inserire le informazioni necessarie. Il segnalante dovrà compilare una serie di domande, aperte e chiuse, che permetteranno al destinatario della segnalazione di approfondire l'oggetto della stessa in prima battuta anche senza creare un contatto diretto con il segnalante stesso.

DATI ACCESSO SISTEMA

Il sistema di segnalazione è raggiungibile direttamente al link:
<https://nolan.canaldenunciasanonimas.com>

ISCRIZIONE AL SISTEMA

L'iscrizione dovrà essere effettuata all'atto della prima segnalazione e prevede i seguenti passaggi:

- Tipizzazione del reclamo;
- Rapporto con l'azienda;
- Scelta del segnalante: segnalazione anonima o inserimento dati;
- Informazioni riguardo alla segnalazione;
- Inserimento di una password personale a cura del segnalante;
- Rilascio da parte del sistema di un "codice reclamo" necessario per la consultazione della segnalazione.

CONTENUTO DELLE SEGNALAZIONI

Le segnalazioni di comportamenti illegittimi devono essere circostanziate e complete di tutti gli elementi utili alla ricostruzione e all'accertamento del fatto segnalato.

La segnalazione dovrà contenere:

- le generalità del soggetto che effettua la segnalazione con indicazione dell'eventuale ruolo all'interno dell'azienda ovvero la società o l'ente presso cui si svolge la propria attività lavorativa, nonché l'autorizzazione - o meno - ad utilizzare, fin da subito o in un momento successivo, l'identità dello stesso nelle attività di verifica;
- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto della segnalazione;
- le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi i fatti segnalati;
- le generalità del soggetto che ha posto in essere i fatti oggetto di segnalazione;
- l'indicazione dei beneficiari e dei danneggiati dall'illecito o dalla irregolarità;
- l'indicazione di eventuali altri soggetti che possano riferire in merito ai fatti oggetto della segnalazione;
- l'allegazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti riportati;
- ogni altra informazione che possa fornire un utile riscontro in merito alla sussistenza dei fatti segnalati.

La segnalazione prevede altresì la necessità da parte del segnalante di riferire quanto di sua conoscenza secondo verità.

INVIO DELLE SEGNALAZIONI

Terminata la procedura di segnalazione viene generato il "codice reclamo" che servirà per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione, integrare la segnalazione effettuata con eventuali informazioni aggiuntive, scambiare messaggi privati con il DPO che si occuperà della gestione della segnalazione.

MONITORAGGIO DELLA SEGNALAZIONE

Per verificare lo stato di una segnalazione occorre inserire il "codice reclamo" generato dal sistema. Dalla pagina che si apre si può prendere visione dei dati inseriti per la segnalazione e dei seguenti strumenti: - allegare file; - inserire informazioni aggiuntive; - scambiare messaggi privati con l'amministratore in modalità anonima. Solo nei casi previsti dalla normativa il DPO può richiedere l'accesso ai dati anagrafici del whistleblower. Quest'ultimo potrà autorizzare l'accesso ai suoi dati anagrafici, utilizzando l'apposito pulsante.

ISTRUTTORIA DELLA SEGNALAZIONE

Una volta presa in carico la segnalazione, previa verifica da parte dell'amministratore dell'anagrafica, colui che la riceve (DPO) può:

- rifiutare e archiviare la segnalazione in caso di evidente infondatezza;
- impostarla «in istruttoria», affidando le informazioni agli uffici/enti competenti;
- richiedere i dati anagrafici del segnalante solo nei casi previsti dalla legge.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Nolangroup S.p.A., anche nella gestione delle procedure di segnalazione di condotte illecite, rispetta ed applica la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, il D.Lgs. n. 196/2003, il D.Lgs. n. 101/2018, il Regolamento Europeo n. 2016/679 e ss.mm.ii. Vedasi informativa "sul trattamento dei dati personali nell'ambito del Sistema di Segnalazione di presunti illeciti (Whistleblowing)".